



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

Tribunale di Roma

SEZIONE LAVORO

N.R.G. 29058/2025

Il Giudice Fabrizio Scarzella, all'esito dell'udienza del 03/2026, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa proposta da

JOVANNA BANNI, rappresentata e difesa dall'Avv.to DELLA VALLE
CRISTINA

ricorrente

contro

MINISTERO DELLA CULTURA

resistente contumace

INPS, rappresentato e difeso dall'Avv. **FRANCESCO GIOVANNI**

resistente

OGGETTO: maggiorazione RIA

Conclusioni

Le parti concludono come da atti.

Svolgimento del processo

Con ricorso, depositato in data 10/11/2025 e ritualmente notificato, **Giovanna LANDINI**, premesso di essere stata dipendente del Ministero della Cultura (già Ministero dei Beni Culturali) dal 14 aprile 1983 all'1.10.2023, data del suo pensionamento, e di aver maturato, nel periodo 1990/1993, 10 anni di servizio, chiede il riconoscimento, a suo favore, del raddoppio della maggiorazione RIA, ex. art. 9 DPR 44/1990, a fronte della maturazione, nel periodo richiamato, di una anzianità di servizio pari a 10 anni nel 7 livello funzionale.

La Difesa deduce, a tal fine, che l'art. 7, comma 1, DL n. 384/1992 prorogava fino al 31.12.1993 la disciplina emanata sulla base della L. n. 93/1983 e successive modifiche, avuto particolare riguardo alla prevista proroga, al triennio 1991-1993, dell'efficacia dell'intero DPR n. 44/1990, la cui scadenza iniziale era stata fissata al 31.12.1990, e che successivamente, con norma auto-qualificatasi di interpretazione autentica, l'art. 51, comma 3, d.lgs. n. 388/2000 anticipava al 31.12.1990 la data utile per il calcolo dell'anzianità di servizio per la determinazione della maggiorazione RIA, norma ritenuta incostituzionale con sentenza della Corte Costituzionale n. 4/2024.

A fronte della sopravvenuta emissione della sentenza della Corte Costituzionale, essendo venuto meno il limite del calcolo dell'anzianità al 1990, sarebbe evidente, secondo la Difesa, la fondatezza del diritto azionato dalla ricorrente.

Nessuno si costituiva per il Ministero della Cultura, di cui veniva dichiarata la contumacia, mentre si costituiva INPS, come litisconsorte necessario, dichiarandosi disponibile, in caso di accoglimento del ricorso, a dar seguito ai propri obblighi di legge.

Il giudice, fissata una prima udienza cartolare il 13 marzo 2025, all'udienza del 13 marzo 2025, all'esito della discussione delle parti e della camera di consiglio, tratteneva la causa in decisione.

Motivi della decisione

Il ricorso in esame va accolto.

In via preliminare va innanzitutto rilevato che l'art. 9, comma 4, DPR n. 44/1990 prevede che *“ Al personale che, alla data del 1° gennaio 1990, abbia acquisito esperienza professionale con almeno cinque anni di effettivo servizio, o che maturi detto quinquennio nell'arco della vigenza contrattuale, compete dalle date suddette una*



maggiorazione della retribuzione individuale di anzianità nelle sotto indicate misure annue lorde: prima, seconda e terza qualifica funzionale: L. 300.000; quarta, quinta e sesta qualifica funzionale: L. 400.000; settima, ottava e nona qualifica funzionale: L. 500.000. Le misure delle maggiorazioni di cui al comma 4 sono, con le stesse decorrenze stabilite nel medesimo comma 4, raddoppiate e quadruplicate nei confronti del personale che, nell'arco della vigenza contrattuale, abbia o maturi, rispettivamente, dieci o venti anni di servizio, previo riassorbimento delle precedenti maggiorazioni".

L'art. 7, comma 1, DL n. 384/1992 ha poi stabilito che "Resta ferma sino al 31 dicembre 1993 la vigente disciplina emanata sulla base degli accordi di comparto di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93, e successive modificazioni e integrazioni. I nuovi accordi avranno effetto dal 1 gennaio 1994. Per l'anno 1993 al personale destinatario dei predetti accordi e' corrisposta una somma forfettaria di L. 20.000 mensili per tredici mensilità".

E', infine, intervenuto l'art. 51, comma 3, L. n. 388/2000 che ha previsto: "L'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, si interpreta nel senso che la proroga al 31 dicembre 1993 della disciplina emanata sulla base degli accordi di comparto di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93, relativi al triennio 1 gennaio 1988-31 dicembre 1990, non modifica la data del 31 dicembre 1990, già stabilita per la maturazione delle anzianità di servizio prescritte ai fini delle maggiorazioni della retribuzione individuale di anzianità. E' fatta salva l'esecuzione dei giudicati alla data di entrata in vigore della presente legge".

La giurisprudenza di legittimità ha costantemente ritenuto, "in tema di rapporto di lavoro degli impiegati statali, che la retribuzione individuale di anzianità (RIA) è istituto retributivo commisurato all'anzianità di servizio e preordinato a premiare l'esperienza professionale maturata nello specifico settore nel quale è effettuata la prestazione; ne consegue che la maggiorazione della RIA prevista dal D.P.R. 17 gennaio 1990, n. 44, art. 9, comma 5, in favore del personale statale che abbia maturato dieci o venti anni di servizio, spetta soltanto a coloro che possano vantare detta anzianità di servizio nello specifico settore lavorativo nel quale vige la maggiorazione stessa...; se la maggiorazione di cui al comma 4 viene erogata in

considerazione della esperienza professionale acquisita con almeno cinque anni di effettivo servizio ed è dunque collegata e dipende dall'esperienza conseguita nel settore in cui vige la maggiorazione, ossia nel comparto Ministeri, anche la maggiorazione di cui al comma 5, che richiede un servizio più lungo (non già cinque, ma dieci o venti anni), è evidentemente condizionata al fatto che questo sia stato prestato nel medesimo settore e non già in un settore diverso". Anche la giurisprudenza amministrativa è orientata nel senso che la maggiorazione è condizionata al solo servizio prestato presso amministrazioni statali" (cfr. Cass. n. 756/2012).

La ricorrente ha pacificamente maturato, alla data del 31.12.1993, 10 anni di servizio sempre all'interno del comparto Ministeri, presso il Ministero della Cultura, nel 7 livello della qualifica funzionale di Capo Tecnico, come attestato dallo stato matricolare acquisito in giudizio.

Non è a tal fine dirimente quanto retroattivamente e restrittivamente disposto, rispetto alla data inizialmente rilevante per il calcolo dell'anzianità di servizio, dall'art. 51 comma 3 L. n. 388/2000, a fronte di quanto statuito dalla Corte Costituzionale, con recente sentenza n. 4/2024, là dove è stato dichiarato *"incostituzionale l'art. 51, comma 3, l. 23 dicembre 2000 n. 388 (legge finanziaria 2001), nella parte in cui, interpretando autenticamente l'art. 7, comma 1, d.l. 19 settembre 1992 n. 384, conv., con modificazioni, dalla l. 14 novembre 1992 n. 438, il quale aveva prorogato al triennio 1991-1993 l'efficacia dell'intera disciplina contenuta nel d.P.R. 17 gennaio 1990 n. 44 (recante il regolamento per il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 26 settembre 1989 concernente il personale del comparto ministeri ed altre categorie), la cui scadenza era fissata al 31 dicembre 1990 (art. 1, comma 1, d.P.R. n. 44/1990, cit.), espressamente esclude (fatta salva l'esecuzione dei giudicati alla data di entrata in vigore della disposizione censurata) che la suddetta proroga possa estendere oltre il 31 dicembre 1990 anche il termine per la maturazione dell'anzianità di servizio necessaria ad ottenere la maggiorazione della «retribuzione individuale di anzianità» (Ria) (con ciò negando ai dipendenti del comparto il diritto alla maggiorazione in caso di raggiungimento dell'anzianità di servizio successivamente al 31 dicembre 1990) (cfr. Corte Cost. 4/2024).*



A fonte di quanto disposto dalla richiamata sentenza della Corte Costituzionale appare, pertanto, fondato il diritto dedotto in giudizio dalla ricorrente, ex. art. 9 DPR n. 44/1990, avendo la stessa pacificamente maturato dieci anni di servizio, nel 7 livello funzionale, alla data del 31.12.1993.

Il Ministero resistente è, pertanto, tenuto a corrispondere alla ricorrente il beneficio economico della maggiorazione della retribuzione individuale di anzianità (RIA), di cui all'art. 9 DPR 44/1999, nella misura di euro 516,46 annui, dalla data di maturazione nel 1993 dei dieci anni di servizio nel 7 livello fino alla data di pensionamento, con conseguente incidenza del diritto nel ricalcolo del tfs, 13 mensilità, trattamento di quiescenza, ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, e indennità integrative speciali, ex. art. 10 DPR n. 44/1990.

Spese di lite secondo soccombenza, tenuto conto dell'oggetto e del valore della causa e dell'attività processuale svolta.

Spese con INPS integralmente compensate, a fronte del suo intervento come litisconsorte necessario comunque tenuto a ricalcolare la pensione, sulla base del beneficio economico riconosciuto in giudizio alla ricorrente.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce il diritto della ricorrente alla maggiorazione della retribuzione individuale di anzianità (RIA) a far data dalla maturazione dei 10 anni di servizio nel 1993, nella misura di euro 516,46 annui, e condanna il Ministero della Cultura, in persona del legale rappresentante pro-tempore, a corrispondere alla ricorrente il beneficio economico della maggiorazione della retribuzione individuale di anzianità (RIA), nella misura di euro 516,46 annui, dalla data di maturazione del diritto sino alla data di pensionamento, con conseguente ricalcolo del tfs, 13 mensilità, trattamento di quiescenza, ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, e indennità integrative speciali, ex. art. 10 DPR n. 44/1990;

condanna INPS, in persona del legale rappresentante pro-tempore, a ricalcolare la pensione della ricorrente, sulla base del beneficio economico in esame;

condanna il Ministero della Cultura, in persona del legale rappresentante pro-tempore, a rimborsare alla ricorrente le spese di lite liquidate in complessivi euro 2.000,00 oltre

[REDACTED] 31/03/2026
[REDACTED]
contributo unificato, 15% per spese generali, Iva e Cpa, in favore dell'avvocato antistatario.

Roma, lì 1 [REDACTED]

Il Giudice

Fabrizio Scarzella

